ECC.MO T.A.R. CAMPANIA

Atto di costituzione in giudizio ex art. 48 - comma 1 C.P.A.

**per** l’**Arch. Gabriella DE ROSA** (C.F. DRSGRL70C49H703J), nata a Salerno il 09.03.1970, rappresentata e difesa – giusta procura in calce - dall’**Avv. Marcello FORTUNATO** (C.F. FRTMCL68P14H703J) presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno alla via SS. Martiri Salernitani n. 31 (ai sensi dell’art. 136 c.p.a., si chiede di ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti: pec avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it)

**contro** il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;

**e contro** il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t..

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

1 - La ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso e per l’annullamento – previa adozione di idonee misure cautelari – della graduatoria di merito del Concorso a posti e cattedra per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la Regione CAMPANIA relativa alla Classe di concorso ADO1 (classi di concorso A001 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado, A017- Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado), approvata con decreto prot.n. MIUR.AOODRCA – REGISTRO UFFICIALE(U).13278, pubblicata in data 12.09.2016, nella parte in cui ha erroneamente attribuito il punteggio alla stessa dovuto.

2 - In data 12.03.2017, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, ha proposto atto di opposizione ex art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.

3 – L’Arch. Gabriella De Rosa, come sopra rappresentata e difesa, intendendo insistere nel ricorso, propone ai sensi degli artt. 48 - comma 1 C.P.A. e 10 D.P.R. n. 1197/71 il presente

ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso straordinario al Capo dello Stato, con ogni conseguenza di legge.

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

A tal fine, si riproduce integralmente il testo del ricorso straordinario proposto al Capo dello Stato.

**A S.E. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**Ricorso straordinario**

**per** l’**Arch. Gabriella DE ROSA** (C.F. DRSGRL70C49H703J), nata a Salerno il 09.03.1970, rappresentata e difesa – giusta procura in calce – dall’**Avv. Marcello FORTUNATO** (C.F. FRT MCL 68P14H703J) presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno alla via SS. Martiri Salernitani n. 31 (per comunicazioni: fax 089/2574070 pec [avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it](mailto:avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it));

**contro** il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;

**e contro** il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t.;

**avverso e per l’annullamento –**

**previa adozione di idonee misure cautelari**

**a** – della graduatoria di merito del Concorso a posti e cattedra, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la Regione CAMPANIA relativa alla Classe di concorso AD01 (classi di concorso A001 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado, A017 - Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado), approvata con decreto prot. n. MIUR.AOODRCA - REGISTRO UFFICIALE(U).0013278 e pubblicata in data 12.09.2016, nella parte in cui ha erroneamente attribuito il punteggio dovuto alla ricorrente;

**b** – del decreto prot. n. MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0016937 del 29-11-2016, con il quale è stata approvata l’errata corrige della graduatoria di merito sub a), nella parte in cui la ricorrente ha - addirittura – *perso* un’ulteriore posizione, dal 71° al 72° posto;

**c** - dei verbali della commissione giudicatrice del concorso della Classe di concorso AD01 - **non conosciuti (per i quali pende istanza di accesso agli atti)**;

**d** – di qualsivoglia altro provvedimento, **non conosciuto**;

**e** - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

**FATTO**

1 – Con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23.02.2016, pubblicato nella G.U. n. 16 del 26.02.2016 - quarta serie speciale - concorsi ed esami, è stato indetto, su base regionale, il concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I e II grado, per la copertura di 16.147 posti comuni nelle scuole secondarie di primo grado e di n. 17.232 posti comuni nelle scuole secondarie di secondo grado, risultanti vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.

2 - La ricorrente:

- è **laureata in architettura** con la votazione di 110/110;

- ha conseguito il **diploma di perfezionamento post laurea** in “*Didattica disciplinare e modelli di insegnamento/apprendimento in rete*”;

- ha conseguito un **master di I livello** in “*Dinamiche relazionali e metodologie didattiche nei gruppi di apprendimento*”;

- ha conseguito l’**abilitazione all’esercizio della professione di architetto**;

- ha **insegnato per 12 anni** (2002/2003, 2003/2004, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016) sempre per periodi superiori a 180 giorni;

- ha **pubblicato un libro** dal titolo “*Berlino/Londra/Madrid un’esperienza di progettazione triennale*” (Clean Edizioni, anno 1999);

- ha conseguito l’**abilitazione all’insegnamento in disegno e storia dell’arte (A025) ed educazione artistica (A028).**

3 - Sulla base di tali presupposti:

**a** – ha depositato apposita domanda di partecipazione per la **classe di concorso AD01** (classi di concorso A001 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado, A017 - Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado) in uno alla prescritta documentazione ed ai titoli richiesti ai fini dell’attribuzione del previsto punteggio;

**b** – ha sostenuto la prova scritta del concorso di cui trattasi, superandola con la votazione di 32,05/40;

**c** - ha sostenuto la prova orale superandola con la votazione di 36/40.

La P.A., quindi, ha proceduto alla valutazione dei titoli dichiarati nella domanda.

4 – Nell’ambito della graduatoria di merito, la ricorrente è risultata collocata al 71**°** posto, con **votazione totale 74,85** (voto prove scritte 32,05; voto prova orale 36; punteggio titoli 6,80).

5 - Dall’esame del suddetto punteggio, però, ha rilevato la mancata valutazione – e quindi, la mancata attribuzione - di molti punti pure previsti dalla Tabella A allegata al Decreto prot. n. 94 del 23.02.2016 – recante "*Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili"*.

E ciò, nonostante la dichiarazione e dimostrazione del possesso dei succitati titoli.

In data 15.09.2016, la ricorrente ha chiesto all’amministrazione di procedere, in sede di autotutela, alla correzione della graduatoria, atteso che “*la valutazione dei titoli è errata*”.

Nulla.

6 – In altri e più chiari termini, alla ricorrente sono stati attribuiti **solo 6,80 punti e non, invece, 17,40, così come previsto dal bando e dalla suddetta Tabella**.

La corretta valutazione dei titoli culturali posseduti, dichiarati e comprovati e, quindi, l'attribuzione di **ulteriori 10,60 punti**, porterebbe la ricorrente a ricoprire, nell’ambito della graduatoria generale di merito, il **18° posto (anziché il 72°)**.

**È evidente l’irragionevolezza e l’arbitrarietà del punteggio attribuito ai titoli in possesso della ricorrente e, quindi, il difetto di istruttoria.**

7 – In data 16.11.2016, la ricorrente ha trasmesso a mezzo PEC apposita istanza di accesso agli atti al fine di conoscere:

- “*i verbali di valutazione redatti dalla commissione giudicatrice al momento dell’attribuzione del punteggio per i titoli conseguiti e dichiarati dall’istante nell’ambito della domanda di partecipazione;*

*- l'indirizzo completo dei concorrenti che vanno dalla posizione 1 a 30 quali controinteressati per la proposizione del ricorso avverso l'annullamento della graduatoria generale di merito*”;

anche tale richiesta è rimasta inevasa.

8 - In tale esatto contesto, si impone la proposizione del presente gravame.

Gli atti impugnati sono manifestamente illegittimi e vanno annullati – previa sospensione della relativa efficacia – per i seguenti

**MOTIVI**

**I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1 – COMMA 110 e SS. della L. N. 107/2015 – ART. 399 e 400 del D.LGS. N. 297/1994 - ARTT. 3, 35, 51 e 97 COST. - ARTT. 2 e SS. del L. N. 241/90 IN RELAZIONE ALL’ARTT. 7 e 8 del DECRETO M.I.U.R. N. 95 del 23.02.2016 ED AL DECRETO M.I.U.R. N. 94 del 23.02.2016 ed alla relativa Tabella A) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – ERRONEITA’ – SVIAMENTO – IRRAGIONEVOLEZZA – ILLOGICITÀ – ARBITRARIETÀ)**

1.1 – L’art. 400 – comma 13 D.Lgs. n. 297/1994, “*Concorsi per titoli ed esami*” prevede che “*13. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla* ***valutazione dei titoli*** *nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove*”.

Il MIUR, con **decreto n. 94** del 23 febbraio 2016, ha disciplinato i “***criteri di valutazione dei titoli*** *culturali e professionali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola*”.

Il relativo **art. 8** (Valutazione delle prove e dei titoli) ha previsto, per quanto di interesse, “*1. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti, di cui quaranta per le prove scritte, grafiche e pratiche, quaranta per la prova orale e* ***venti per i titoli****. … 6. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo complessivo di 20 punti, ai sensi del Decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 94.*

1.2 - La " *Tabella A - Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami …*", allegata al decreto MIUR n. 94 del 23.02.2016, prevede – per quanto di interesse - i seguenti punteggi:

**A.2.1 - Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado**, basato sul calcolo [punteggio conseguito all’abilitazione specifica in centesimi (p) - 75)]/5;

**A.2.2 –** Punteggio di **5 punti** in aggiunta al punteggio A.2.1 per abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami;

**B.5 - Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale**

B.5.8 – Diploma di perfezionamento post laurea: 0,50 punti;

B.5.10 – Abilitazione all’esercizio della libera professione: 0,50 punti;

**C – Pubblicazioni (Massimo punti 3)**

C.1.1 - Per ciascun libro: 1 punto;

**D - Titoli di servizio**

D.1.1 - Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell’ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado: **0,70 punti per ciascun anno**.

1.3 – Nella specie, sulla basi di una corretta valutazione dei titoli di cui è in possesso e dei punteggi previsti dalla Tabella A allegata al D.M. 94/2016, la ricorrente si sarebbe vista riconoscere – almeno in via indicativa e senza alcuna pretesa di esaustività o esattezza - i seguenti punteggi:

**A.2.1 -** Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado, basato sul calcolo [punteggio conseguito all’abilitazione specifica (67/80, pari cioè a 83,75/100) e quindi, 83,75-75=8,75:5 = **1,75** **punti, arrotondati a 2 punti** (come previsto dalla Tabella);

**A.2.2 –** Punteggio di **5 punti** in aggiunta al punteggio A.2.1 per abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami;

**B.5.8** – Diploma di perfezionamento post-laurea: **0,50 punti**;

**B.5.10** – Abilitazione all’esercizio della libera professione: **0,50 punti**;

**C** – Pubblicazioni: **1 punti**;

**D** - Titoli di servizio (12 anni di insegnamento): **8,40 punti**;

per un **totale di 17,40 punti per titoli valutabili.**

L’attribuzione del corretto punteggio per i titoli culturali posseduti, dichiarati e comprovati e, quindi, l'attribuzione di **ulteriori 17,40 punti** – e non di soli 6,80 - porterebbe la ricorrente a vedersi attribuito il **punteggio complessivo di 85,45**.

Sulla base di tali presupposti, la ricorrente si collocherebbe al **18°posto in graduatoria generale di merito.**

**II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3, 35, 51 E 97 COST. – ART. 1 L. N. 241/90 IN RELAZIONE ALL’ART. 7 DEL BANDO) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – ERRONEITA’ – SVIAMENTO)**

2.1 - In applicazione dell’art. 3 L. n. 241/90, ogni provvedimento amministrativo **deve** essere motivato attraverso l’indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato le decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

Con tale disposizione normativa, cioè, il legislatore ha imposto alla P.A. l’obbligo di dar conto delle proprie determinazioni attraverso una **congrua motivazione** che dia atto delle ragioni che l’hanno indotta all’adozione del relativo provvedimento.

2.2 – Tale disposizione, nella specie, è stata del tutto disattesa.

A fronte del possesso dei prescritti titoli, non è stata esplicitata alcuna motivazione in ordine alle ragioni per le quali la P.A. ha ritenuto di non attribuire alla ricorrente i punteggi di cui al primo motivo di ricorso **(difetto assoluto di motivazione)**.

2.3 – A ciò aggiungasi che la P.A. – a tutt’oggi – non ha ancora evaso la richiesta di accesso agli atti e, pertanto, la ricorrente non è a conoscenza dei verbali redatti dalla commissione giudicatrice in sede concorsuali.

**ISTANZA ISTRUTTORIA**

La ricorrente, in data **16.11.2016, ha depositato istanza di accesso agli atti** della prova concorsuale orale **al fine di acquisire copia:**

**a** - **dei verbali redatti dalla commissione giudicatrice** al momento dell’attribuzione del punteggio per i titoli conseguiti e dichiarati dall’istante nell’ambito della domanda di partecipazione;

**b** - dell'indirizzo completo dei concorrenti che vanno dalla posizione 1 a 30 quali controinteressati per la proposizione del ricorso avverso l'annullamento della graduatoria generale di merito”;

La P.A., tuttavia, ad oggi, non ha evaso la predetta istanza.

In altri e più chiari termini, **ad oggi non si conoscono le motivazioni poste a fondamento del punteggio – errato - attribuito alla ricorrente per titoli di cui è in possesso.**

Sulla base di tali presupposti, **si chiede, laddove ritenuto opportuno, di ordinare all’Amministrazione l’esibizione della documentazione richiesta.**

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

**Istanza di sospensione**

Il danno è grave ed irreparabile.

Per effetto della mancata attribuzione del corretto punteggio in virtù dei titoli di cui è in possesso, la ricorrente si vede collocata in graduatoria in posizione errata.

In tale esatto contesto, **si impone l’adozione di una misura cautelare che disponga la rideterminazione del punteggio sulla base del corretto calcolo in virtù dei titoli dichiarati nella domanda, erroneamente non riconosciuto**.

P.Q.M.

Accogliersi il ricorso in uno all’istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge.

Salerno, 09.01.2017.

f.to Arch. Gabriella DE ROSA

f.to Avv. Marcello FORTUNATO

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*

**CONCLUSIONI**

Previa fissazione dell’udienza di discussione da parte dell’Ill.mo Sig. Presidente, si confida nell’accoglimento del ricorso, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze del giudizio.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato in misura fissa pari ad € 325,00.

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*

*Il sottoscritto Avvocato Marcello Fortunato, difensore dell’’Arch. Gabriella DE ROSA (C.F. DRSGRL70C49H703J), dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell’art. 7 L. 21.1.1994 n. 53, dall’Ufficio Postale Salerno Centro – C.so Garibaldi n. 203, sono conformi all’originale nativo del presente atto.*

Salerno, 22.03.2017.

**Avv. Marcello FORTUNATO**